

STATUTO SOCIALE

(TESTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7 APRILE 2016 E CON EFFICACIA 15 APRILE 2016)

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1

La Società è denominata FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. o in forma abbreviata FIDEURAM S.p.A.

La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

La Società è Banca ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Essa fa parte del Gruppo bancario INTESA SANPAOLO all'interno del quale le è attribuito il ruolo di sub-holding rispetto alle società proprie controllate. In tale qualità la Società è tenuta ad osservare e a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate, utili al fine dell'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria, con rappresentanza stabile, in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 300.000.000,00 interamente versato, diviso in n. 1.500.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 6

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.

In mancanza delle formalità suddette le Assemblee sono tuttavia valide se si verificano i presupposti di legge.

ARTICOLO 8

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

L'intervento nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 9

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da uno di essi in ordine di anzianità di nomina o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'Assemblea.

ARTICOLO 11

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria approva:

- le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo con funzione di controllo nonché dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi,

in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri nominati dall'Assemblea, dei quali almeno uno - ovvero due, ove il Consiglio sia composto da più di sette componenti - indipendenti.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea, al momento della nomina. Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- (a) abbiano con la Società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- (b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;
- (c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio, salvo che il requisito di indipendenza permanga in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito. L'eventuale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Ferma la previsione del quarto comma, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

ARTICOLO 14

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti; nomina inoltre un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario ovvero dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

- le linee e operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;
- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni di legge o regolamentari;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l’acquisto e la vendita di immobili;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 18

L’Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con le politiche approvate dall’Assemblea.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446 e 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell’art. 17, secondo e terzo comma, del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può, costituire al suo interno speciali Comitati, con funzioni propositive consultive istruttorie e di controllo, determinandone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l’eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici, nonché ad altri Dipendenti della Società, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Gli Organi Delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale su tali argomenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

In casi urgenti, l’Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, ove il Comitato Esecutivo sia impossibilitato a riunirsi, e del Consiglio di Amministrazione, ove il Consiglio stesso ed il Comitato

Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

ARTICOLO 20

Il Comitato Esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a sei membri. La determinazione dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Il Comitato Esecutivo può essere convocato altresì da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione ed i luoghi nei quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con potere di proposta.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del membro più anziano di età.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da Dirigente della Società designato da chi presiede la riunione.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 21

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale, se nominato, e da un massimo di tre persone che possono assumere la qualifica di Condirettore Generale e/o di Vice Direttore Generale, fermo che non potranno comunque aversi più di due Condirettori Generali.

Esse provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, ed alle decisioni dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale. Nel caso siano stati nominati due Condirettori Generali, la sostituzione è disciplinata sulla base delle funzioni e competenze attribuite a ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso non possa operare la sostituzione da parte di un Condirettore Generale, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato e in caso siano stati nominati di più Vice Direttori Generali, da quello, tra essi, designato dal Direttore Generale.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca, con la maggioranza di cui all'art. 16, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo di appartenenza o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

L'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

ARTICOLO 23

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al/i Condirettore/i Generale/i, al/i Vice Direttore/i Generale/i spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone fisiche e giuridiche estranee alla Società per il compimento di singoli atti o affari e per determinate categorie di atti o d'affari.

SINDACI

ARTICOLO 24

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Per i poteri e doveri dei Sindaci si osservano le norme di legge vigenti.

Per la nomina dei Sindaci l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 27

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Gli Amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

ARTICOLO 28

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio, con la decorrenza fissata annualmente dall'Assemblea.

ARTICOLO 29

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

RECESSO

ARTICOLO 30

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il

diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIoglimento

ARTICOLO 31

Nel caso di scioglimento della Società e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 32

In sede di prima applicazione delle modifiche apportate all'articolo 13, il Consiglio di Amministrazione provvede a una verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori.

Gli Amministratori che risultino indipendenti all'esito di detta verifica sono assoggettati al regime di cui al quarto comma della predetta disposizione.